

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la presenza del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Gonfalone e Stemma comunali: loro foggia e significato.

1. Lo stemma civico, come descritto nello Statuto del Comune di Castelfranco di Sotto all'art.2, comma 1 è approvato con atto del Capo di Governo del 09.12.1930.

2. Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.

3. Lo stemma ha la seguente descrizione araldica : *"D'Azzurro, alle chiavi pontificie d'oro e d'argento decussate (incrociate ad x) accantonate da quattro croci trifogliate d'oro"*.

4. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.

5. Il Gonfalone ha la seguente descrizione araldica: *"D'azzurro scalinato a sinistra frangiato d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro: sopra CASTELFRANCO e sotto DI SOTTO. L'asta sarà cimata di una specie di giglio di metallo dorato e ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro"*

Art. 3

Custodia del Gonfalone

1. Presso la Residenza Comunale ci sono due esemplari del Gonfalone:

- a) Il primo, stabile, appositamente incorniciato fra due lastre di vetro, collocato nella Sala del Consiglio Comunale;
- b) Il secondo, mobile, collocato in apposita custodia presso la sala della Giunta Comunale.

2. Presso gli uffici comunali distaccati nella Frazione di Orentano è presente un terzo esemplare, mobile, custodito in apposita custodia nella stanza istituzionalmente preposta al ricevimento degli amministratori.

Art. 4

Uso del Gonfalone

1. La partecipazione del Gonfalone, di norma, è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

2. La partecipazione del gonfalone è obbligatoriamente disposta nelle seguenti ricorrenze:

- Anniversario della liberazione e della presenza a Montefalcone del Corpo di Spedizione Brasiliano (data variabile in primavera intorno al 25 aprile)
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Giornata dei Lavoratori (1 Maggio)
- Benedizione dei Barchini alla vigilia del Palio (maggio/giugno)
- Festa del Corpus Domini
- Festa della Repubblica (2 Giugno)
- Festa del Patrono di Orentano (10 agosto)
- Commemorazione dell'eccidio del padule di Fucecchio (23 agosto)
- Commemorazione dell'eccidio del padule di Fucecchio a Castelfranco (un sabato di settembre prima dell'apertura della scuola)
- Festa del Patrono di Villa Campanile (19 Ottobre)
- Celebrazioni del 4 Novembre a Castelfranco, Orentano e Villa, (1° domenica dopo 4 Novembre)

3. La partecipazione del Gonfalone è obbligatoria per le onoranze funebri ad amministratori comunali, ex amministratori, consiglieri ed ex consiglieri.

Art. 5

Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentare la comunità locale.

3. In caso di tali manifestazioni, ove l'Amministrazione partecipi in forma ufficiale, il Gonfalone potrà essere portato da un rappresentante delle stesse Associazioni organizzatrici.

4. Analogamente il Comune può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono fuori del territorio comunale.

Art. 6

Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone

1. Il legale rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 5 dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.

2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 5 ne consentano l'istruttoria tecnica.

Art. 7
Procedure per l'autorizzazione all'uso del Gonfalone

1. L'invio del Gonfalone- previa istruttoria tecnica del Servizio Segreteria, è autorizzato dal Sindaco.

Art. 8
Porta gonfalone e scorta

1. Il gonfalone sarà portato da un dipendente del Comune o, in mancanza, da persona appartenente ad una delle Associazioni convenzionate del territorio, e scortato da un agente di polizia municipale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 svolte dalle Associazioni saranno disciplinate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per prassi consolidata, in occasione del Palio dei Barchini il Gonfalone sarà portato da un rappresentante della Contrada che ha vinto l'ultimo Palio.
4. Il gonfalone sarà sempre accompagnato dal Sindaco o altro Amministratore, che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.

Art. 9
Collocazione del Gonfalone

1. Scortano obbligatoriamente il Gonfalone almeno un Vigile Urbano e una persona, così come individuata al comma 1 del precedente articolo, che svolge le funzioni di gonfaloniere.
2. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
3. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
4. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
5. Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa, a destra del vessillo comunale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e la sua pubblicazione all'albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi. Sarà inoltre pubblicato nell'apposita sezione dedicata del sito web istituzionale.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 76 del 28/12/2011